

**b) Categorie a qualificazione obbligatoria elencate all'art. 12, comma 2, lett. b), legge n. 80/2014**

**a) Strutture, impianti e opere speciali**  
(art. 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006)  
elencati all'art. 12, comma 1, legge n. 80/2014  
in sostituzione dell'art. 107, comma 2, d.P.R. 207 del 2010

OG 11 *	Opere OS3, OS28 e OS30, tra loro coordinate
OS 2-A	Superfici decorate di immobili e beni mobili storici
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B	Componenti per facciate continue
OS 21	Opere strutturali speciali
OS 25	Scavi archeologici
OS 30 *	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici

OG	TUTTE (comprese la <b>OG 2</b> e la <b>OG 11 *</b> )
OS	TUTTE QUELLE DI CUI ALL'ELENCO «a)» (già art. 12, comma 1, legge n. 80/2014 e inoltre
OS 3 *	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS 8	Opere di impermeabilizzazione
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa
OS 20-A	Rilevamenti topografici
OS 20-B	Indagini geognostiche
OS 24	Verde e arredo urbano
OS 28 *	Impianti termici e di condizionamento
OS 33	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture mobilità
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale

**a)**

scorporabili (s.i.o.s.) con obbligo di  
> 15%: qualificazione in proprio o mediante R.T.I.  
e divieto di subappalto oltre il 30%

**b)**

> 10% o > 150.000 euro: scorporabili con obbligo  
di qualificazione, in assenza di qualificazione  
obbligo di subappalto (subappalto "necessario")

**c)**

> 10% o > 150.000 euro: eseguibili dal concorrente  
anche senza qualificazione (subappalto "facoltativo")

**d)**

< = 10% e < = 150.000 euro: scorporabili con obbligo  
di qualificazione oppure obbligo di subappalto

**c)**

Altre categorie (senza obbligo di requisiti)  
qualificazione non obbligatoria

OS 1	Scavi e movimenti di terra
OS 6	Finiture ... in materiali lignei, plastici, metallici
OS 7	Finiture di natura edile
OS 9	Segnaletica luminosa e sicurezza traffico
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16	Impianti per centrali prod. energia elettrica
OS 17	Linee telefoniche e impianti di telefonia
OS 19	Impianti reti telecomunicaz. e trasmissione
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23	Demolizioni di opere
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27	Impianti per la trazione elettrica
OS 29	Armamento ferroviario
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa
OS 32	Strutture in legno

Le categorie scorporabili OG 2, OS 2-A, OS2-B e OS 25 sono soggette alla disciplina degli articoli 198, 200 e 201, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 248 del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui ricorre l'obbligo di qualificazione o, in alternativa, l'obbligo di subappalto, anche se di importo < = 150.000 euro e < = 10% dell'importo in appalto. Se di importo superiore ad una di tali soglie rientrano nella fattispecie **b)**, se le categorie scorporabili OS 2-A, OS2-B e OS 25 (ma non la OG 2) sono > al 15% dell'importo dell'appalto (a prescindere dal loro importo), rientrano nella fattispecie **a)**.

**\***

La categoria OG 11 è alternativa alle categorie OS 3, OS 28 e OS 30; ai sensi dell'articolo 79, comma 16, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, la OG11 rileva solo quando, posto TT = (OS 3 + OS 28 + OS 30) ricorrono tutte le seguenti tre condizioni:  
OS 3 => 10% di TT, OS 28 => 25% di TT e OS 30 => 25% di TT;  
in assenza anche di una sola di tali condizioni rilevano le singole categorie OS.

Per gli appalti di importo < = 150.000 euro le scorporabili delle fattispecie **b)** e **c)** non rilevano; per gli appalti di importo < = 1.000.000 di euro le scorporabili della fattispecie **a)** sono disciplinate dagli articoli 90 e 92, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010.